

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	Pag. 1
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 2
<i>In sede legislativa</i>	» 2
DIFESA (VII):	
<i>In sede legislativa</i>	» 4
<i>In sede referente</i>	» 4
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede legislativa</i>	» 5
LAVORO (XIII):	
<i>In sede referente</i>	» 6
IGIENE E SANITÀ (XIV):	
<i>In sede referente</i>	» 7
CONVOCAZIONI	» 14

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 16 MARZO 1967, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia, Misasi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modifiche e integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 » (*Parere alla IX Commissione*) (3669).

La Commissione prosegue nell'esame per il parere sul disegno di legge ed il relatore Manironi illustra alcune osservazioni agli articoli 4, 5, 6 e 7.

Intervengono nella discussione i deputati Lucifredi, Martuscelli, De Florio, Romeo.

Il Presidente, essendosi manifestata la necessità di interpretare esattamente le norme contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 7, particolarmente in considerazione della spiegazione contenuta nella relazione che accompagna il disegno di legge, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

(La seduta sospesa alle ore 10,50 è ripresa alle ore 12,10).

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (3846);

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996);

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120);

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231);

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

Il deputato Martuscelli riferisce sul disegno di legge mettendo in evidenza che il Governo propone una riforma del Consiglio superiore della magistratura relativamente a sei punti e, cioè: al sistema delle impugnazioni; alla composizione della segreteria del Consiglio superiore; alla autonomia della gestione fondi;

ai rapporti con il Ministro di grazia e giustizia; alla composizione della commissione di scrutinio; al sistema per la elezione dei magistrati componenti il Consiglio superiore.

Propone alla Commissione di considerare la opportunità di chiedere lo stralcio degli articoli 3, 6 nonché da 8 a 11, concernenti la composizione della segreteria del Consiglio superiore, la commissione di scrutinio ed il sistema elettorale.

I deputati Cacciatore e Guidi si dichiarano favorevoli alla proposta del relatore Martuscelli e prospettano anche la opportunità di domandare il trasferimento in sede legislativa dello stralcio degli articoli sopra indicati del disegno di legge, nonché di quelli correlativi compresi nelle altre quattro proposte.

Il deputato Romeo dichiara di essere contrario ad uno stralcio immediato e propone che si inizi la discussione generale.

Il deputato Mannironi chiede di soprassedere, per il momento, a qualsiasi decisione, in modo da esaminare la proposta del relatore in sede di gruppo.

Il Sottosegretario Misasi si riserva di far conoscere il parere del Governo dopo avere interpellato il Ministro di grazia e giustizia, anche perché il disegno di legge rappresenta già uno stralcio dei punti più importanti compresi nelle altre e più vaste proposte di legge all'ordine del giorno.

Il Presidente, quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,45.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 16 MARZO 1967, ORE 9,10. — *Presidenza del Vicepresidente* SCRICCIOLO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia e Valsecchi, per il tesoro, Agrimi, per l'interno, Gaspari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Delega al Governo per la revisione delle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette e degli uffici del registro » (3256).

La Commissione prosegue l'esame del disegno di legge n. 3256.

Il deputato Bassi dichiara di apprezzare le finalità ammodernatrici del provvedimento ma di nutrire perplessità su taluni criteri e parametri indicati nel disegno che, se ade-

guati per quanto attiene agli uffici distrettuali, risultano eccessivamente rigidi per gli uffici del registro. Preannuncia pertanto taluni emendamenti all'articolo 2 nel senso di introdurre il criterio di distribuzione della popolazione e di accessibilità delle sedi dei vicini uffici di maggior importanza fra quelli da valutarsi ai fini della riorganizzazione.

Il deputato Turnaturi ritiene opportuna una minore rigidità di criteri e sottolinea l'importanza dell'elemento « comodità per il contribuente ». Il deputato Zugno reputa necessario addivenire alla formulazione di criteri meno meccanici e di comprendere l'eventualità di istituzione di nuove sedi.

Il deputato Minio reputa che maggiori elementi di determinazione possano essere forniti dal Ministero delle finanze.

Il deputato Angelino sottolinea l'esigenza di mantenere fermo il cardine dell'economicità nella riscossione dell'imposta.

La Commissione delibera quindi di demandare all'esame di un Comitato ristretto, che il Presidente Scricciolo si riserva di nominare, la valutazione delle preannunciate modifiche al disegno di legge.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 16 MARZO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Vicepresidente* SCRICCIOLO. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per le finanze, Gioia e Valsecchi; per il tesoro, Agrimi e per l'interno, Gaspari.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatore GIGLIOTTI ed altri: « Modifiche al testo unico della finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e applicazione delle maggiorazioni e delle indennità a favore ed a carico degli Enti locali) (*Approvata dalla V Commissione permanente del Senato*) (3377).

Il Relatore Azzaro riferisce sulle modificazioni elaborate, su iniziativa del Governo, dal Comitato ristretto incaricato dell'esame del provvedimento in titolo.

Dopo interventi dei deputati Minio e Zugno dedicati ai gravi drammatici e complessi problemi della finanza locale e del contenzioso la Commissione passa all'esame degli articoli della proposta Gigliotti.

All'articolo 1, terzo comma, la parola « possono » viene sostituita dalla parola « debbono ». All'articolo 1, dopo interventi del Re-

latore Azzaro, del deputato Minio e del Sottosegretario di Stato per le finanze Gioia, il deputato Trombetta dichiara di ritirare un emendamento inteso a ridurre da due terzi alla metà il limite massimo d'imponibile da iscrivere provvisoriamente a ruolo.

All'articolo 3, terz'ultimo comma, le parole « può sospendere » e « rimettere » sono sostituite con le parole « sospende » e « rimette » e le parole « precedente articolo » sono sostituite con le parole « presente articolo ».

All'articolo 4, sub articolo 297-*bis*, ultimo comma, le parole « dell'imposta e della maggiore imposta » sono sostituite con le parole « del tributo ».

Sempre all'articolo 4, sub articolo 297-*quater*, primo comma le parole « e la data in cui l'Ente provvede allo sgravio » sono sostituite con le parole « e la data del provvedimento con il quale l'Ente provvede a dare esecuzione allo sgravio ».

Ancora all'articolo 4, dopo l'articolo 297-*sexies*, la Commissione inserisce i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 297-*septies*.

Prolungamento della rateazione.

La Giunta Municipale e la Giunta provinciale hanno facoltà di concedere ai contribuenti la ripartizione sino a 12 rate bimestrali del debito tributario relativo a periodi di imposta arretrati, già iscritto o da iscrivere nei ruoli, quando il pagamento, secondo l'ordinaria rateazione, risulti eccessivamente oneroso.

È in facoltà del prefetto autorizzare, in casi eccezionali e sentito l'Organo locale impositore, una rateazione maggiore di quella sopraindicata, sino ad un massimo di 18 rate bimestrali. Il provvedimento del prefetto è definitivo.

L'omesso o il ritardato pagamento di una rata comporta di diritto la decadenza della maggiore rateazione e l'esattore procede per il recupero dell'intero debito residuo.

ART. 297-*octies*.

Maggiorazione dell'imposta per prolungata rateazione.

Sull'ammontare dell'imposta il cui pagamento viene ad essere posticipato rispetto all'ultima rata di normale scadenza, si applica una maggiorazione del 2,50 per cento per ogni semestre o frazione di semestre successivo alla rata medesima.

La maggiorazione è determinata nel provvedimento con il quale viene accordato il po-

sticipato pagamento della imposta ed è riscossa, con gli aggi relativi, unitamente alla imposta, alle scadenze stabilite.

Nel caso previsto dal terzo comma dell'articolo 297-*septies* la maggiorazione è dovuta solo per le rate già scadute.

L'articolo 297-*septies* prende la numerazione 297-*novies*.

Per coordinamento, sub articolo 298-*bis*, le parole « alla maggiorazione prevista dall'articolo 297-*bis* » sono sostituite con le parole « alle maggiorazioni previste dagli articoli 297-*bis* e 297-*octies* ».

L'articolo 5 è approvato senza modificazioni. All'articolo 6, primo comma, le parole « hanno facoltà di » sono sostituite con le parole « possono con apposita richiesta da produrre all'Ente locale impositore ». Il secondo comma dell'articolo 6 è sostituito con il seguente:

« Ove la richiesta di cui al primo comma venga prodotta entro 90 giorni dalla entrata in vigore della legge, il contribuente resta esonerato dal pagamento della maggiorazione prevista dall'articolo 297-*bis* introdotto nel testo unico della finanza locale con il precedente articolo 4, a decorrere dalla data indicata nell'articolo 5 della presente legge; diversamente si applica il disposto del secondo comma dello stesso articolo 297-*bis* ».

La Commissione sostituisce inoltre la parola « e » con la parola « o » all'articolo 1 (sub articolo 286, primo e terzo comma); all'articolo 4 (sub articolo 297-*bis*, primo comma; sub articolo 297-*ter*, ultimo rigo; sub articolo 297-*sexies*, primo comma).

La Commissione sostituisce inoltre la parola « o » con la parola « e » all'articolo 4 (sub articolo 297-*quinqies*, nel titolo).

Il titolo del provvedimento è quindi sostituito dal seguente:

« Modificazioni al testo unico della finanza locale, approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175, e disciplina della riscossione dei carichi arretrati di tributi locali ».

Il provvedimento è quindi votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Modificazioni al decreto legislativo 11 marzo 1948, n. 409, riguardante la sistemazione delle opere permanenti di ricovero già costruite dallo Stato o a mezzo di Enti locali » (3687).

Il deputato Salvi, in sostituzione del Relatore Usvardi, illustra il disegno di legge che, a seguito di due pronunzie della Corte costituzionale, assume quale parametro per gli indennizzi riferentisi a ricoveri quello stabilito dall'articolo 39 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Il deputato Minio sottolinea la gravità del provvedimento che, assumendo a parametro il valore di mercato, trasforma l'indennizzo in un acquisto e premia la speculazione sulle aree urbane. Il Parlamento non è obbligato ad adeguarsi passivamente ad ogni motivazione svolta dalla Corte Costituzionale in relazione a particolari pronunce; se la Corte stessa ha dichiarato illegittima la rivalutazione di dieci vote, il Parlamento può fissare un qualsiasi altro parametro. Il Governo non ha ritenuto nemmeno di far riferimento agli indici della legge speciale per Napoli del 1867, già assunti ai fini della legge n. 167. La sua parte è recisamente contraria al provvedimento in esame.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno Gaspari fa notare come lo stesso onere previsto in 300 milioni impedisca di considerare il disegno come un « premio alla speculazione ». Si tratta di liquidare partite giacenti da un trentennio per lo più di minuscola entità.

Il deputato Angelino profila l'ipotesi di grosse sperequazioni fra i già indennizzati e gli indennizzandi.

Il deputato Raffaelli afferma la gravità di principio insita nella trasformazione del concetto di « indennizzo per esproprio » in quella di « acquisto » e chiede che il Governo fornisca una casistica-campione delle partite giacenti.

Il Presidente Scricciolo rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

DIFESA (VII)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 16 MARZO 1967, ORE 9. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Cossiga e Guadalupi.

DISEGNO DI LEGGE:

« Nuove norme sul trattamento economico dei professori e degli assistenti dell'Accademia navale, dell'Accademia aeronautica e dell'Istituto idrografico della marina. (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3528).

Il Presidente dà lettura del parere favorevole espresso dalla V Commissione bilancio, a condizione che l'articolo 5 del disegno di legge risulti modificato nei seguenti termini: « All'onere di lire 42.500.000 derivante dalla applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1967 si farà fronte mediante riduzione dei capitoli nn. 2321 (lire 25.000.000) e 3085 (lire 17,5 milioni) dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anno finanziario medesimo e dei corrispondenti capitoli per gli anni finanziari successivi. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprii decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Il Relatore Sinesio si dichiara favorevole all'emendamento proposto dalla Commissione bilancio e così il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga a nome del Governo.

Successivamente la Commissione approva l'articolo 5 nel nuovo testo proposto dalla V Commissione bilancio.

Il disegno di legge n. 3528 è, quindi, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 16 MARZO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente CAIATI.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la difesa, Cossiga e Guadalupi.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche alla legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (3439);

COVELLI: « Modifica dell'articolo 4 della legge 27 giugno 1961, n. 550 sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, dei servizi resi dai militari delle categorie in congedo delle Forze armate » (92);

MICHELINI ed altri: « Estensione delle norme della legge 27 giugno 1961, n. 550, agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e sue specialità » (1100);

ROSSI PAOLO: « Modificazione della legge 27 giugno 1961, n. 550, sulla valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio militare comunque prestato dagli appartenenti alle Forze armate » (1402).

Il Relatore Buffone illustra il disegno e le proposte di legge e conclude proponendo di richiedere il trasferimento alla sede legisla-

tiva del progetto d'iniziativa del Governo, in quanto, recando la esatta valutazione dell'onere e l'indicazione della copertura, potrebbe essere sollecitamente approvato.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga dichiara che il Governo esprime avviso contrario alle proposte di legge nn. 92, 1100 e 1402, in quanto comporterebbero ingiustificate sperequazioni che si ripercuoterebbero dannosamente nei confronti di altre categorie.

Intervengono nella discussione i deputati: Abate, il quale si dichiara d'accordo con la proposta del Relatore per il trasferimento alla sede legislativa del disegno di legge; Gorreri, il quale, concordando con la proposta del Relatore, richiama la opportunità di valutare le varie situazioni con criteri di priorità citando, ad esempio, la proposta per la concessione di una pensione privilegiata ordinaria ai congiunti del militare caduto in servizio; Lucchesi, il quale chiede schiarimenti sulle differenze esistenti nella valutazione, ai fini del trattamento di quiescenza, del servizio militare prestato dai militari dell'Arma dei carabinieri e dagli appartenenti alla Marina militare.

Il Sottosegretario Cossiga replica osservando che le varie situazioni dovrebbero essere esaminate ed inquadrare in sede di discussione del disegno di legge n. 3439.

Successivamente la Commissione delibera alla unanimità di chiedere il trasferimento alla sede legislativa del disegno di legge numero 3439 e delibera, altresì, di rinviare la discussione delle proposte di legge ad altra seduta.

PROPOSTA DI LEGGE:

LEONE RAFFAELE ed altri: « Norme per la sistemazione del personale delle categorie del congedo dell'Aeronautica militare trattenuto in servizio per esigenze particolari » (1905).

Il Relatore Fornale riferisce favorevolmente sulla proposta di legge.

Il Sottosegretario di Stato per la difesa, Cossiga informa la Commissione che il problema è all'esame del Ministero e chiede un breve rinvio onde poter riferire le determinazioni del Ministro.

La Commissione delibera in conseguenza.

In sede di determinazione dell'ordine dei lavori, il Presidente informa la Commissione che il Ministro della difesa ha fissato per domani, 17 marzo 1967, alle ore 12, la riunione per l'esame del programma del lavoro legislativo in vista della fine della legislatura.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10.

LAVORI PUBBLICI (IX)

IN SEDE LEGISLATIVA.

GIOVEDÌ 16 MARZO 1967, ORE 9. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, Angrisani.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori ZANNIER e GENCO: « Modifica dell'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, riguardante l'istituzione dell'albo nazionale dei costruttori » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3904).

In apertura di seduta il Presidente Alessandrini, a nome della Commissione e suo personale, porge il benvenuto al Sottosegretario Angrisani che partecipa ai lavori della Commissione per la prima volta dopo il noto incidente.

Riferisce quindi sulla proposta di legge in discussione, ricordando come la legge 10 febbraio 1962, n. 57, istitutiva dell'Albo nazionale dei costruttori, venne modificata all'articolo 24 dall'articolo 10 della legge 29 marzo 1965, n. 203, nel senso di consentire l'ammissione agli appalti per il periodo di cinque anni delle imprese che hanno presentato domanda di conferma o di nuova iscrizione e per le quali non sia stato ancora adottato il relativo provvedimento, in base alle norme ed ai criteri provvisori già adottati dalle varie amministrazioni. Da informazioni assunte presso l'Ispettorato generale per l'albo nazionale dei costruttori e per i contratti risultano i seguenti dati: dalla data di entrata in vigore della legge alla data del 28 febbraio 1967 sono state presentate ai competenti Comitati regionali circa 26 mila domande di iscrizione nell'albo; per 14.867 imprese è già intervenuto il definitivo provvedimento di iscrizione; delle rimanenti 11 mila pratiche ancora in corso di definizione, per 8 mila pratiche deve ancora intervenire il parere o la decisione del competente Comitato regionale, mentre delle restanti 3 mila oltre 200 devono essere sottoposte all'esame del Comitato centrale e per le altre 2.800 l'Ispettorato per l'albo deve provvedere alla formale iscrizione. A questi ultimi adempimenti si sta provvedendo a ritmo accelerato e la situazione è pressoché aggiornata alle pratiche già pervenute entro l'anno 1966.

Considerato che il 17 marzo scade il quinquennio e che quindi circa 11 mila imprese non potrebbero partecipare agli appalti, esprime il proprio parere favorevole sulla propo-

sta di legge in discussione con la quale il detto termine viene prorogato per quelle imprese nei cui riguardi non sia stato adottato il provvedimento di conferma o di nuova iscrizione purché esse abbiano presentato, nei modi prescritti e con la necessaria documentazione, la domanda di iscrizione o di conferma, rispettivamente, entro il 17 marzo 1967 od altro termine stabilito dall'articolo 23 della legge 10 febbraio 1962, n. 57.

Intervenendo in sede di discussione generale, il deputato Beragnoli riafferma la necessità che in questa materia si possa rapidamente addivenire ad uno snellimento delle procedure.

Il deputato Todros, intervenendo a sua volta, prende occasione dal provvedimento in esame per porre il problema del grado di organizzazione del Ministero dei lavori pubblici. A tale proposito rileva come le carenze emerse nell'azione del Ministero in questa occasione destino preoccupazioni ancora maggiori, se si pensa che sul Ministero stesso ricadranno in un prossimo futuro molti e gravosi impegni che l'azione centralizzatrice dell'attuale Governo, in questi ultimi tempi emersa, va assumendo. Ribadita in via di principio la carenza di volontà, di capacità e di mezzi del Ministero dei lavori pubblici così com'è attualmente organizzato, preannuncia tuttavia il voto favorevole del proprio gruppo, che è sempre stato per la massima apertura degli Albi.

Dopo una breve replica del Presidente Alessandrini, il quale ricorda che la crisi è stata determinata anche da un imprevisto aumento delle richieste, il Sottosegretario Angrisani, dopo avere ringraziato per gli auguri di benvenuto, ricorda l'urgenza del provvedimento in esame, raccomandandone l'approvazione immediata.

Dichiarata chiusa la discussione, il Presidente Alessandrini pone in votazione i singoli articoli che vengono approvati senza modificazioni.

Il provvedimento viene subito dopo votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,40.

LAVORO (XIII)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 16 MARZO 1967. ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente ZANIBELLI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, Martoni.

PROPOSTE DI LEGGE:

SULOTTO ed altri: « Validità dei contributi figurativi, ai fini della pensione di anzianità INPS » (2697);

BONAITI e CALVETTI: « Modifica dell'articolo 23 della legge 21 luglio 1965, n. 903 sulla pensione di anzianità a carico dell'INPS » (2735);

SERVADEI: « Valutazione dei periodi di servizio militare ai fini del diritto alla pensione di anzianità a carico dell'INPS » (3041);

SERVELLO ed altri: « Modifica dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, agli effetti del riconoscimento del periodo di contribuzione figurativa obbligatoria per il servizio militare di cui agli articoli 56 e 136 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e agli articoli 7 e 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55 » (3058);

SERVELLO ed altri: « Modifica dell'articolo 9 della legge 20 febbraio 1958, n. 55, in materia di assicurazione obbligatoria » (3060);

BORRA e BIANCHI FORTUNATO: « Validità dei periodi coperti dai contributi figurativi ai fini della pensione di anzianità prevista dalla legge n. 903 del 21 luglio 1965 » (3097);

GITTI ed altri: « Norma integrativa dell'articolo 13 della legge 21 luglio 1965, n. 903, in materia di pensioni della previdenza sociale » (3223);

Il Presidente Zanibeli ricorda che il gruppo delle proposte di legge all'ordine del giorno venne esaminato dalla Commissione nella seduta del 22 luglio 1966 e rinviato ad un Comitato ristretto, composto dei deputati Bianchi Fortunato, Relatore, Armaroli, Borra, Cruciani e Mazzoni; fa presente altresì che non è stato mantenuto l'abbinamento della proposta di legge n. 2686 del deputato Amadei Giuseppe, riguardando essa sostanzialmente materia diversa.

Il Relatore Bianchi Fortunato, riferisce quindi sui lavori del Comitato ristretto, che, pur con qualche riserva di alcuni dei suoi componenti, ha predisposto un testo unificato in cui, all'articolo 1 si estende la pensione di anzianità a coloro che possono far valere 35 anni di contribuzione complessivi, compresi i contributi figurativi valutabili agli effetti delle pensioni ordinarie, di invalidità, vecchiaia e superstiti; all'articolo 2 si dispone la riduzione del 50 per cento di tale trattamento per tutti quei pensionati di anzianità che continuano a prestare opera retribuita alle dipendenze di terzi; agli articoli 3 e 4 si stabiliscono le modalità per la ritenuta di tale quota di pensione, e all'articolo 5 si sta-

biliscono norme circa l'incompatibilità tra assegni familiari e quote di maggiorazione della pensione per carichi familiari che, comunque, non possono superare l'importo dell'assegno familiare.

Conclude facendo presente che con il testo proposto si è inteso venire incontro a coloro che per vari motivi non possono far valere una continuità di prestazioni lavorative per svariati motivi di carattere sociale e nazionale, tra cui preminente la prestazione di servizi militari, e, data la notevole incidenza della pensione di anzianità sulla situazione del Fondo adeguamento pensioni, assicurare la necessaria disponibilità finanziaria con una riduzione del trattamento nei confronti di coloro che continuano a prestare attività lavorativa.

Il deputato Borra rileva che il desiderio di estendere la pensione di anzianità a coloro che possano far valere periodi di contribuzioni figurativa non può disgiungersi dalla realtà del fondo adeguamento pensioni; osserva inoltre che il graduale estendersi delle pensioni di anzianità comporta in pratica l'abbassamento dell'età pensionabile intorno ai 52-55 anni, per cui si rende necessario, in mancanza di disponibilità finanziarie, limitare l'anticipato trattamento di pensione nei confronti di coloro che continuano a percepire un salario. Circa il testo presentato esprime l'avviso che il recupero di un eventuale indebito debba avvenire senza imputazione di interessi e che non sia opportuno fissare un limite massimo delle quote di maggiorazione per carichi familiari, mentre è favorevole al principio dell'incompatibilità di tali quote con gli assegni familiari.

Il deputato Mazzoni concorda sul riconoscimento dei contributi figurativi agli effetti della pensione di anzianità, mentre esprime le sue riserve circa le altre modifiche proposte all'istituto della pensione di anzianità, sia per il merito, sia in relazione a recenti sentenze della magistratura, contrarie alla decurtazione dei trattamenti di pensione.

Il deputato Sulotto, nel ribadire le osservazioni fatte dal deputato Mazzoni, rileva che il riconoscimento dei contributi figurativi limitato all'ambito della legislazione vigente, lascia fuori le situazioni degli operai sospesi in Cassa integrazione guadagni e degli allievi dei cantieri scuola, ed esprime inoltre l'esigenza di una riduzione del requisito di anzianità contributiva per le donne ed i minatori. Si riserva, comunque, di approfondire la portata del testo unificato, dopo che il Governo avrà fatto conoscere dati precisi circa le pensioni di anzianità in atto e quelli presumibili

in relazione al riconoscimento dei contributi figurativi.

Il Sottosegretario di Stato Martoni si riserva di presentare al più presto dati specifici e completi e chiede che per il momento sia sospesa la discussione.

Il deputato Veronesi invita il Governo ad approfondire anche l'attuale disciplina del riconoscimento dei servizi militari, che è completo e senza condizioni per i periodi relativi alla guerra 1915-18, con notevoli limitazioni per i servizi prestati nell'ultima guerra e del tutto insufficiente per i servizi militari prestati in altri periodi.

Il Presidente Zanibelli rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

I deputati Mazzoni e Venturoli sollecitano l'organizzazione dei lavori della Commissione al fine di concordare le scelte e le priorità da seguire nell'ultimo scorcio della legislatura. Il deputato Mazzoni, altresì, chiede che il Ministro Bosco riferisca alla Commissione circa gli adempimenti stabiliti dall'articolo 39 della legge 21 luglio 1965, n. 903, con il quale venne conferita al Governo la delega a legiferare in materia di pensioni. Il deputato Bianchi Fortunato aderisce a quest'ultima richiesta.

Il Presidente Zanibelli si riserva di convocare l'ufficio di Presidenza della Commissione subito dopo Pasqua per concordare il calendario dei lavori e di informare il Ministro Bosco circa la richiesta di comunicazioni.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,40.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE.

GIOVEDÌ 16 MARZO 1967, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente DE MARIA.* — Interviene il Ministro della sanità, Mariotti.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera » (*Parere della I, II, V, XIII Commissione*) (3251);

LONGO ed altri: « Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario » (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*) (444);

DE MARIA e DE PASCALIS: « Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali » (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*) (1483);

ROMANO e NICOLAZZI: « Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale » (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*) (2908).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli.

All'articolo 42 gli onorevoli Barba e Usvardi propongono un nuovo testo interamente sostitutivo che è accettato dal Governo e pertanto forma la base della discussione.

L'onorevole Barba illustra i principi e i criteri ai quali l'articolo stesso si ispira: divisione dei medici in due categorie, la categoria igienico-organizzativa e quella dei medici curanti; statuizione del tempo definito; prova di idoneità per l'accesso ai concorsi negli ospedali, su base nazionale per i primari e i direttori sanitari, su base regionale per gli altri (per i sovrintendenti resta invece invariato il sistema previsto dalla legge del 1938); enunciazione dei requisiti per partecipare all'esame di idoneità: anzianità di laurea e di carriera; formazione delle commissioni esaminatrici con prevalenza degli elementi ospedalieri, un professore universitario e un funzionario medico del ministero; esame per titoli per colloquio e prova pratica nei concorsi di assunzione; incompatibilità per i sanitari ospedalieri con altri impieghi presso enti pubblici.

Intervengono l'onorevole Romano il quale si dichiara contrario alla prova pratica per i concorsi di assunzione e presenta in tal senso un emendamento; l'onorevole Morelli il quale riconosce che il nuovo testo è più rispondente di quello originariamente presentato e sottolinea le differenze fra questo e l'emendamento presentato dalla sua parte. Differenze che riguardano soprattutto la diversa composizione delle commissioni esaminatrici, il sistema di nomina per sorteggio dalla sua parte propugnato, la soppressione della prova pratica, il sorteggio del tema di esame e soprattutto l'introduzione del tempo pieno al posto del tempo definito; l'onorevole Capua il quale si dichiara favorevole in linea di massima al testo presentato, propone di lasciare la prova pratica ed escludere dalle commissioni d'esame per i concorsi locali il professore universitario; l'onorevole Cattaneo Petrini, la quale è d'accordo per il mantenimento della prova pratica e per la presenza dei professori universitari nei soli concorsi per primario, propone altresì i membri della commissione siano scelti mediante sorteggio; l'onorevole Pasqualicchio, il quale propone una diversa sistemazione dell'articolo, nonché

di specificare il numero di anni necessari per partecipare ai concorsi; l'onorevole Bemporad, il quale si dichiara d'accordo col nuovo testo, proponendo tuttavia di eliminare la parola « microbiologia ». Presenta in tal senso un emendamento.

L'onorevole De Lorenzo propone di inserire nelle commissioni esaminatrici un rappresentante dell'ordine dei medici che di fatto già fa parte per l'attuale legislazione di queste commissioni, si tratta quindi in sostanza di confermare la legge esistente.

L'onorevole Barberi propone che l'anzianità di laurea per partecipare ai concorsi sia fissata nell'emananda legge delegata, che il professore universitario sia mantenuto nelle Commissioni esaminatrici, che sia mantenuta la prova pratica, e si dichiara favorevole all'introduzione del rappresentante dell'ordine dei medici.

L'onorevole Balconi propone che le commissioni esaminatrici siano nominate per sorteggio, è d'accordo sulla presenza in queste commissioni del professore universitario, ma non del rappresentante del Ministero, si dichiara d'accordo con l'onorevole Romano per la soppressione della prova pratica e chiede di precisare nella legge i punteggi per le varie prove e l'anzianità di laurea.

Con la sola riserva concernente il riferimento alla « materia affine », è favorevole al nuovo testo anche l'onorevole Fada.

Il relatore assicura l'onorevole Pasqualicchio che le sue osservazioni sulla sistematica dell'articolo possono essere tenute presenti nella fase di coordinamento. Si dichiara favorevole al mantenimento della prova pratica, all'esame di idoneità su base nazionale, alla presenza del medico funzionario nelle commissioni di esame e alla soppressione della parola microbiologia proposta dall'onorevole Bemporad. Sul rappresentante dell'ordine dei medici dichiara di rimettersi alla Commissione.

Il Ministro Mariotti spiega che scopo fondamentale del nuovo articolo è quello di creare una classe medica all'altezza delle nuove esigenze. Tiene a precisare di sentirsi personalmente impegnato ad elaborare le leggi delegate col concorso dei rappresentanti dei medici. Per quanto concerne i singoli aspetti dell'articolo si dichiara favorevole alla presenza del professore universitario nelle commissioni d'esame, all'esame di idoneità senza sorteggio su base nazionale, mentre si dichiara contrario al sorteggio delle commissioni e alla introduzione del rappresentante dell'ordine dei medici.

Al nuovo testo sono presentati i seguenti emendamenti:

Scarpa, tendente ad escludere dalle norme delegate la regolamentazione dello stato giuridico; Romano, tendente a sopprimere la prova pratica; Scarpa, tendente a stabilire direttamente i vari punteggi degli esami per la assunzione da farsi solo per i titoli e colloquio; Morelli, tendente ad introdurre il sorteggio del tema; Pasqualicchio, tendente a stabilire le tariffe degli onorari sulla base della legge 21 febbraio 1963 n. 244; Pasqualicchio, tendente ad introdurre il tempo pieno al posto del tempo definito, consentendo solo nelle ore libere l'esercizio professionale; De Lorenzo, tendente ad immettere nelle commissioni d'esame un rappresentante dell'ordine dei medici; Scarpa, concernente la composizione delle commissioni d'esame da nominarsi dal Ministro della sanità mediante sorteggio; Morelli, concernente una diversa composizione delle commissioni d'esame; Fada, tendente ad eliminare dai requisiti per partecipare al concorso per primario il conseguimento dell'idoneità ad aiuto; Scarpa, tendente a disciplinare con le stesse norme anche gli altri laureati di discipline affini come biologi, farmacisti ecc.; Morelli, sull'istituzione dell'albo nazionale dei sanitari ospedalieri; Morelli, per stabilire la pubblicità degli atti della commissione d'esame; Scarpa, sulla formazione delle commissioni d'esami per sovrintendenti, direttori, vicedirettori ed ispettori sanitari; Barba-Usvardi, interamente sostitutivo della lettera a); Barba-Usvardi, tendente a stabilire che il trattamento economico è fissato su base nazionale per categoria e per contratto nazionale; Fada-Cattaneo Petrini, aggiuntivo delle parole « o, in mancanza, di materia affine »; Monasterio, tendente a stabilire che gli esami di idoneità si effettuano annualmente; Bemporad, soppressivo della parola « microbiologia »; Capua, sostitutivo della parola « congruo » con la parola « determinato »; Usvardi-Romano, per estendere le norme di cui all'articolo al personale sanitario dipendente dagli ospedali clinicizzati; Barba, per la valutazione per intero del servizio in caso di passaggio da uno ad altro ospedale; e Capua, soppressivo dell'ultimo comma del testo governativo.

Sui singoli emendamenti intervengono i rispettivi presentatori i quali ribadiscono le posizioni già assunte.

Il relatore onorevole Lattanzio per quanto concerne i punti principali si dichiara favorevole al mantenimento del tempo definito,

al mantenimento del professore universitario nelle commissioni, all'idoneità senza punteggio, mentre si dichiara contrario al sorteggio del tema d'esame e dei componenti delle commissioni.

Il Ministro Mariotti ribadisce sui singoli emendamenti il pensiero già espresso.

Prima della votazione sono ritirati gli emendamenti: Scarpa relativo alla disciplina dei biologi, dei farmacisti, ecc., Morelli relativi alla pubblicità degli atti delle commissioni, all'iscrizione degli idonei nell'albo nazionale e all'assunzione dei farmacisti, dei biologi, ecc.

Sono accolti l'emendamento Barba-Usvardi sostitutivo della lettera a), Usvardi-Romano relativo ai dipendenti degli ospedali clinicizzati, Capua sulla sostituzione della parola « congruo » con « determinato », Bemporad sulla soppressione della parola « microbiologia », Monasterio sull'annualità dei concorsi, Cattaneo-Fada sull'aggiunta delle parole « o in mancanza di materia affine », Usvardi-Barba modificativo del numero 3 del testo governativo, Barba sul riconoscimento del servizio in caso di passaggio da uno ad altro ospedale e Capua soppressivo dell'ultimo comma del testo governativo. Tutti gli altri emendamenti sono respinti.

A seguito delle modifiche apportate, l'articolo 42 risulta approvato nel seguente testo:

ART. 42.

« Le norme delegate di cui all'articolo 39 dovranno altresì disciplinare l'assunzione e lo stato giuridico dei medici distinti in due categorie: medici con funzioni igienico-organizzative e cioè ispettori sanitari, vicedirettori sanitari, direttori e sovrintendenti sanitari, e medici con funzioni di diagnosi e cura e cioè assistenti, aiuti e primari, ispirandosi ai seguenti principî:

a) l'assunzione in ogni singolo ente ospedaliero deve aver luogo esclusivamente per pubblico concorso per titoli, stabiliti con criteri uniformi e rigorosamente determinati, nonché mediante colloquio e prove pratiche. Il punteggio a disposizione della commissione esaminatrice sarà assegnato per tre quinti ai titoli e per i rimanenti due quinti al colloquio e alle prove pratiche. A tale concorso sono ammessi coloro che abbiano superato una prova di idoneità per esami, uguali per tutte le categorie di ospedali e per ciascuna qualifica e specialità, su base nazionale per i primari e i direttori sanitari, e su base regionale per gli altri sanitari. L'assunzione dei sovrain-

tendenti ha luogo esclusivamente per concorso per titoli tra i direttori sanitari;

b) agli esami di idoneità per direttore e vice-direttore sanitario sono ammessi i medici, dopo un determinato numero di anni di laurea e di carriera come medici negli ospedali o nelle cliniche universitarie ovvero in talune amministrazioni dello Stato o di enti pubblici espressamente determinate, e, solo per gli esami per direttore sanitario, i medici che abbiano anche conseguito l'idoneità come ispettori; agli esami di idoneità ad ispettore sono ammessi i medici abilitati all'esercizio professionale. Agli esami di idoneità per primario sono ammessi i medici dopo un congruo numero di anni di laurea e di carriera in qualità di aiuto o assistente negli ospedali o nelle cliniche universitarie e che abbiano anche conseguito l'idoneità come aiuto; agli esami di idoneità per aiuto sono ammessi i medici dopo un congruo numero di anni di laurea e di carriera in qualità di assistente negli ospedali o nelle cliniche universitarie; agli esami di idoneità per assistente sono ammessi i medici abilitati all'esercizio professionale;

c) le commissioni per gli esami di idoneità annuali a direttore, vicedirettore e ispettore sanitario sono nominate annualmente dal Ministro per la sanità e sono costituite da tre sovrintendenti o direttori sanitari, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene e da un funzionario medico del Ministero della sanità; le commissioni per gli esami di idoneità annuali a primario, aiuto e assistenti sono nominate annualmente dal Ministro per la sanità e sono costituite da tre primari della materia appartenenti ad ospedali provinciali e regionali, da un professore universitario della materia o, in mancanza, di materia affine di ruolo o fuori ruolo e da un funzionario medico del Ministero della sanità. Le commissioni di concorso per l'assunzione dei sovrintendenti, direttori, vicedirettori ed ispettori sanitari sono costituite dal presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato, da tre sovrintendenti o direttori sanitari ovvero, su delibera del consiglio di amministrazione, da due sovrintendenti o direttori sanitari e da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di igiene, nonché da un funzionario medico del Ministero della sanità; le commissioni di concorso per l'assunzione dei primari, aiuti ed assistenti sono costituite dal presidente dell'ente ospedaliero o da un suo delegato, da tre primari appartenenti a ospedali provinciali e regionali della materia messa a concorso o, su delibera del consiglio di amministrazione, da due primari

e da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo della materia stessa, o in mancanza di materia affine, nonché da un funzionario medico del Ministero della sanità;

d) lo stato giuridico deve prevedere il « tempo definito » con determinazione degli obblighi relativi, anche per i medici con funzioni di diagnosi e cura, e l'incompatibilità con l'assunzione di altri rapporti di impiego presso enti pubblici e con l'esercizio professionale in case di cura private, consentendo, però, nelle ore libere l'esercizio professionale, anche nell'ambito dell'ospedale, entro limiti rigorosamente determinati e con previsione che una parte del compenso dovuto al sanitario — compenso da stabilirsi dal consiglio di amministrazione dell'ente, su proposta del consiglio dei sanitari e del consiglio sanitario centrale — sia devoluta all'ente. L'amministrazione dell'ente può, su richiesta del medico, consentire il « tempo pieno ». Le stesse norme valgono per il personale sanitario dipendente dagli ospedali clinicizzati;

e) nel passaggio da un ospedale ad un altro, il servizio di ruolo precedentemente prestato dal personale ospedaliero deve essere valutato per intero ai fini degli aumenti periodici di stipendio, nonché ai fini del trattamento di quiescenza.

Il trattamento economico deve essere costituito dallo stipendio e dai compensi per lavoro straordinario, fissati su base nazionale, per categoria e per contratto nazionale e da un assegno integrativo da stabilire seguendo il principio che esso sia proporzionato alla quantità e qualità di lavoro prestato.

L'entità di tale assegno è stabilita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la sanità di concerto col Ministro del tesoro ».

La Commissione approva successivamente senza discussione la soppressione degli articoli da 43 a 49 costituenti il capo VII del testo governativo.

La seduta, sospesa alle 13,30, riprende alle 18.

Gli onorevoli Bartole e Scarpa presentano due distinti emendamenti concernenti la regolamentazione dei farmacisti, dei chimici, dei biologi e di altre categorie di personale similari. Il Ministro Mariotti fa presente che il relativo problema sarà affrontato in occasione dell'emanazione delle leggi delegate.

Dopo le assicurazioni del Ministro, gli emendamenti sono ritirati.

All'articolo 50 l'onorevole De Lorenzo illustra un emendamento aggiuntivo tendente a stabilire la vigilanza del Ministero della sanità sulle case di cura private, sia che operino nell'ambito dell'assistenza sociale, sia che operino nell'ambito libero-professionale; l'onorevole Fada presenta e successivamente ritira un emendamento esplicativo della lettera *b*) del secondo comma. L'articolo 50, è, quindi, approvato senza emendamenti, nel seguente testo:

ART. 50.

(Requisiti da determinarsi con decreto del Ministro per la sanità).

« Le case di cura private sono sottoposte alla vigilanza del Ministero della sanità.

Il Ministro per la sanità, con proprio decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, stabilisce:

a) le norme tecniche costruttive, i requisiti, le attrezzature ed i servizi di cui devono essere dotate le case di cura private in relazione al tipo di attività in esse esercitate;

b) le norme sull'ordinamento dei servizi e del personale;

c) i requisiti necessari per l'esercizio della funzione di « direttore sanitario responsabile ».

La denominazione delle case di cura private deve essere sempre preceduta o seguita dalla indicazione « casa di cura privata »; non possono essere usate frasi o denominazioni atte a ingenerare confusione con gli ospedali o istituti pubblici di cura o cliniche universitarie ».

All'articolo 51 l'onorevole Usvardi illustra un emendamento aggiuntivo al terzo comma tendente a stabilire che la costruzione di nuove cliniche private non debba violare le finalità e le statuizioni del piano di programma regionale. L'onorevole De Lorenzo e l'onorevole Morelli propongono di sancire la previa audizione da parte del medico provinciale nel rilasciare le autorizzazioni all'apertura di case di cura private del Consiglio provinciale di sanità. L'onorevole Pasqualicchio presenta e l'onorevole Scarpa illustra un emendamento tendente a comminare la revoca anziché la sospensione dell'autorizzazione all'apertura delle case di cura private in caso di inadempimento delle disposizioni di legge. Posti ai voti sono approvati gli emendamenti Usvardi e De Lorenzo-Morelli sull'audizione del Consiglio provinciale di sanità; sono ritirati tutti

gli altri. L'articolo 51 è, quindi, approvato nel seguente testo:

ART. 51.

« Chiunque intende aprire una casa di cura privata o ampliare o trasformare una casa di cura preesistente, deve inoltrare domanda al medico provinciale, indicando la speciale natura dell'attività sanitaria che in essa dovrà essere svolta, le sue attrezzature igienico-sanitarie e la dotazione dei posti-letto che si intendono istituire.

Alla domanda devono essere allegati una planimetria dei locali ed un regolamento sull'ordinamento e sul funzionamento della istituenda casa di cura, in cui deve essere previsto, tra l'altro, un servizio continuativo di guardia medica.

Il medico provinciale sentito il Consiglio provinciale di sanità rilascia l'autorizzazione all'esercizio della casa di cura privata in base alle esigenze igienico-sanitarie ed alle altre condizioni previste dalla legge, ove non violi le finalità e le statuizioni del piano di programmazione regionale.

I progetti per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di case di cura private debbono essere approvati dal medico provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il medico provinciale sentito il Consiglio provinciale di sanità, in caso di inadempienze alle disposizioni della presente legge e alle condizioni inserite nell'atto di autorizzazione, può diffidare la casa di cura ad eliminare entro un congruo termine da stabilire nell'atto di diffida, trascorso il quale ordina la chiusura della casa stessa, fino ad un periodo di tre mesi.

Nel caso di ripetute infrazioni alle norme della presente legge, il medico provinciale, salvo quanto disposto dal precedente comma, può, sentito il Consiglio provinciale di sanità, revoca l'autorizzazione di apertura ».

All'articolo 52 l'onorevole Fada propone un emendamento aggiuntivo per sancire il divieto per il direttore sanitario delle cliniche private di ogni attività di diagnosi e cura; l'onorevole Scarpa illustra un emendamento Pasqualicchio tendente a stabilire che il personale di assistenza delle case di cura private deve essere provvisto dei requisiti di legge; l'onorevole Barba illustra un emendamento sostitutivo del terzo comma facendo presente che trattasi in realtà di una più chiara formulazione del testo governativo; l'onorevole

Scarpa illustra un emendamento Pasqualicchio tendente a stabilire che l'approvazione delle convenzioni con le mutue e gli altri enti pubblici deve essere data dalla Giunta regionale anziché dal medico provinciale; altro emendamento Pasqualicchio, illustrato dall'onorevole Scarpa, propone di stabilire che l'assistenza sanitaria nelle case di cura private debba essere dello stesso livello di quella erogata dagli ospedali pubblici; l'onorevole Alboni propone di sopprimere il riferimento agli istituti mutualistici ed assicurativi; l'onorevole Abbruzzese, con un emendamento aggiuntivo, propone di stabilire che il trattamento economico del personale dipendente dalle case di cura private non sia inferiore ai limiti previsti per i corrispondenti dipendenti degli ospedali pubblici; l'onorevole Monasterio propone che anche le convenzioni con le associazioni e le fondazioni siano approvate nelle forme previste dall'articolo.

All'emendamento Fada si dichiara contrario il relatore Lattanzio e l'onorevole Gasco; si dichiarano, invece, favorevoli il Ministro Mariotti e l'onorevole Usvardi. All'emendamento Pasqualicchio, aggiuntivo del primo comma, si dichiarano favorevoli il Ministro Mariotti e l'onorevole Monasterio; si dichiarano contrari il relatore e gli onorevoli Buffone, Barba e Spinelli; l'onorevole Usvardi, a nome del suo Gruppo, dichiara che si asterrà dalla votazione. Sull'emendamento Barba sostitutivo del terzo comma, si dichiarano favorevoli il relatore e il Ministro. Gli stessi si dichiarano contrari agli emendamenti Pasqualicchio, Alboni, Abbruzzese e Monasterio. Posti ai voti sono approvati gli emendamenti Barba-Usvardi, al terzo comma, e Fada. Sono, altresì, approvati un emendamento formale al secondo comma, proposto dall'onorevole Barba e un emendamento Usvardi, Bemporad, Barba modificativo dell'ultima parte dell'articolo. Ritirano i propri emendamenti l'onorevole Spinelli e l'onorevole De Lorenzo. Sono dichiarati decaduti gli emendamenti presentati dall'onorevole Barbaccia e Cappugi. Sono respinti tutti gli altri.

A seguito delle modifiche apportate, l'articolo 52 è approvato nel seguente testo:

ART. 52.

« Ogni casa di cura privata deve avere un direttore sanitario responsabile al quale è vietata ogni attività di diagnosi e cura nella casa di cura privata stessa, il quale risponde personalmente al medico provinciale dell'organizzazione tecnico-funzionale e del buon andamento dei servizi igienico-sanitari.

In particolare il direttore stabilisce i turni del servizio di guardia medica e adotta le necessarie misure in caso di manifestazioni di malattie infettive soggette a denuncia informandone immediatamente il medico provinciale e l'ufficiale sanitario competente.

Ogni convenzione tra le case di cura private e gli enti o istituti mutualistici ed assicurativi per il ricovero dei propri iscritti, deve essere approvata dal medico provinciale sentito il Consiglio provinciale di sanità, dopo aver accertato che, nell'interesse pubblico, la casa di cura privata possiede i requisiti igienico-sanitari per assicurare una adeguata assistenza sanitaria in regime mutualistico-assicurativo e l'idoneità ad assolvere soddisfacentemente gli impegni della convenzione.

Gli enti pubblici e gli istituti mutualistici e assicurativi possono stipulare convenzioni per il ricovero dei propri iscritti con le fondazioni e le associazioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 non riconosciute come enti pubblici ospedalieri nonché con gli istituti ed enti indicati nel terzo comma dell'articolo 1, previo il riconoscimento da parte del medico provinciale dell'esistenza dei requisiti del precedente comma ».

L'onorevole Di Mauro illustra un emendamento 52-bis, sul quale il relatore ed il Ministro si dichiarano contrari, oltre a ritenere l'emendamento stesso precluso. Posto ai voti, l'articolo non è accolto.

L'esame dell'articolo 53 viene rinviato, per ragioni di connessione alla discussione dell'articolo 60.

All'articolo 54 l'onorevole De Lorenzo presenta, e successivamente ritira, tre distinti emendamenti; illustra, altresì, un emendamento aggiuntivo, tendente ad inserire nelle leggi delegate anche le norme sulla contabilità; l'onorevole Zanti presenta un emendamento aggiuntivo a salvaguardia dell'autonomia degli enti locali. Il relatore, riconoscendo la validità del principio affermato, ritiene preferibile la formulazione proposta dalla Commissione interni nel suo parere. La proponente dichiara di accettare la soluzione prospettata dal relatore.

L'articolo 54 è, quindi, approvato nel testo governativo con le aggiunte proposte dall'onorevole De Lorenzo e dal relatore ed è così formulato:

ART. 54.

« Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo della Repubblica, sentita una apposita Commissione

ne parlamentare composta di dieci deputati e dieci senatori, è autorizzato a emanare con decreto avente valore di legge formale le norme fondamentali sull'amministrazione e contabilità dell'ente ospedaliero integrando e coordinando le disposizioni contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972, e nel relativo regolamento di esecuzione di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e successive modificazioni e quelle contenute nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, con le norme contenute nella presente legge, avendo di mira il conseguimento di un'effettiva autonomia nonché la salvaguardia delle competenze conseguenti e dei rapporti tra gli istituendi enti ospedalieri e lo Stato, le Regioni, le province e i comuni, lasciando, comunque, impregiudicata la competenza legislativa dell'ente regione ».

All'articolo 55 l'onorevole De Lorenzo presenta un emendamento col quale si propone la raccolta in un testo unico di tutte le disposizioni riguardanti la materia ospedaliera. Dopo che il Ministro Mariotti informa che tale lavoro è stato già iniziato dagli uffici del Ministero, l'onorevole De Lorenzo ritira il proprio emendamento. L'onorevole Alboni illustra un emendamento tendente a stabilire che la vigilanza degli enti ospedalieri, in attesa dell'istituzione delle Regioni è esercitata da un apposito Comitato provinciale per l'assistenza ospedaliera. Il Ministro e il relatore si dichiarano contrari. L'onorevole Galluzzi propone allora di sostituire le prime parole dell'articolo con le seguenti: « Per quanto non disposto nella presente legge si applicano... ». L'onorevole Barba illustra due emendamenti tendenti, rispettivamente, a fissare le norme transitorie per il controllo di merito sugli enti ospedalieri e per la nomina dei componenti dei Consigli di amministrazione degli ospedali regionali. Su quest'ultimo punto l'onorevole Abbruzzese chiede che sia discusso insieme un suo analogo emendamento aggiuntivo all'articolo 59. Posti ai voti, è respinto l'emendamento Alboni, è approvato il primo emendamento Barba ed è approvato, altresì, l'emendamento Abbruzzese in una nuova formulazione concordata con riferimento all'emendamento Usvardi-Barba.

A seguito delle modifiche apportate, l'articolo 55 è approvato nel seguente testo:

ART. 55.

« Per quanto non disposto nella presente legge si applicano agli enti ospedalieri le norme contenute nella legge 17 luglio 1890, n. 6972 e successive modificazioni, nel regio

decreto 5 febbraio 1891, n. 99 e nel regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, in quanto compatibili con le norme contenute nella presente legge, intendendosi sostituiti al prefetto, vice prefetto, o Prefettura un medico provinciale.

Fino a quando non saranno entrati in funzione gli organi di controllo previsti dal capo terzo del titolo V della legge 10 febbraio 1953, n. 62, la vigilanza sugli enti ospedalieri è esercitata dal medico provinciale nelle forme e con le modalità previste dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e dal regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99, e il controllo di merito è esercitato, a norma del precedente articolo 15, ultimo comma, da un Comitato provinciale per l'assistenza ospedaliera, presieduto dal medico provinciale e composto da cinque rappresentanti della provincia e da un rappresentante del comune capoluogo della provincia eletti nei modi previsti per i rappresentanti degli stessi enti nel Comitato provinciale di assistenza e beneficenza, ed inoltre da un rappresentante dell'amministrazione dell'interno e dei lavori pubblici nella provincia designati, rispettivamente, dal prefetto e dal provveditore alle opere pubbliche.

Per le Regioni non ancora costituite i tre membri di cui al punto 1) del primo comma dell'articolo 9 sono designati dal Consiglio della provincia dove ha sede l'ente ospedaliero ».

L'articolo 56 è approvato senza modifiche nel seguente testo:

ART. 56.

« Gli enti ospedalieri di cui al primo comma dell'articolo 3 per le attività diverse da quella ospedaliera debbono tenere una distinta gestione alla quale non possono destinare i mezzi finanziari previsti nel titolo V della presente legge ».

All'articolo 57 l'onorevole Scarpa illustra un emendamento sostitutivo tendente a stabilire l'erogazione da parte del Ministero dei lavori pubblici, anziché di contributi, dei mezzi finanziari occorrenti per la costruzione di nuovi ospedali. A tale emendamento si dichiarano contrari il Ministro e il relatore. Posto ai voti l'emendamento è respinto e l'articolo è approvato nel seguente testo governativo:

ART. 57.

« Fino a quando non saranno istituite le regioni a statuto ordinario il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per

la sanità, sulla base delle previsioni contenute nel piano nazionale ospedaliero, concede agli enti ospedalieri i contributi previsti dalla legge 3 agosto 1949, n. 589 e dalla legge 30 maggio 1965, n. 574, nei limiti da questa stabiliti ».

La Commissione approva, quindi, dopo aver respinto un emendamento sostitutivo all'ultimo comma, presentato dall'onorevole Morelli, e tendente a sostituire il medico provinciale col presidente della provincia, l'articolo 58 nel seguente testo governativo:

ART. 58.

« Il personale sanitario, di assistenza immediata ed ausiliaria, il personale amministrativo, di ragioneria, di dattilografia, di archivio, d'ordine, subalterno, in servizio presso gli ospedali di cui al secondo comma dell'articolo 3, passa alle dipendenze dell'ente ospedaliero e viene inquadrato nei rispettivi ruoli conservando in ogni caso le posizioni giuridiche ed economiche acquisite al momento del trasferimento.

Il passaggio viene disposto con decreto del medico provinciale d'intesa con le rispettive amministrazioni ».

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 20,40.

CONVOCAZIONI

COMMISSIONE INQUIRENTE per i procedimenti di accusa.

Venerdì 17 marzo, ore 9,30.

COMMISSIONI RIUNITE (II Interni e XIII Lavoro)

Venerdì 17 marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FODERARO ed altri: Modifiche alla legge 5 luglio 1961, n. 579, relativa alla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero (115);

PINTUS: Modifiche alla legge 5 luglio 1961, n. 579, in materia di previdenza sociale per il clero (2828);

FODERARO: Estensione al clero regolare delle norme di cui alla legge 5 luglio 1961, n. 579, relative alla istituzione di un Fondo per l'assicurazione di invalidità e vecchiaia del clero (3103);

— Relatori: Lombardi Ruggero, *per la II Commissione*; Nucci, *per la XIII Commissione* — (*Parere della V Commissione*).

IV COMMISSIONE PERMANENTE (Giustizia)

Venerdì 17 marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (3846);

BASSO ed altri: Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (996);

BOZZI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1120);

GUIDI ed altri: Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relativa alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1231);

MARTUSCELLI ed altri: Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura (1744);

— Relatore: Martuscelli — (*Parere della I e V Commissione*).

Parere sul disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Manirioni.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione)

Venerdì 17 marzo, ore 9.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione delle proposte di legge:

BORGHI ed altri: Interpretazione autentica della legge 31 marzo 1958, n. 165 (3268) —

Relatore Buzzi — (*Parere della V Commissione*);

Senatore DE LUCA ANGELO: Provvedimenti per gli insegnanti tecnico-pratici (*Approvata dalla VI Commissione permanente del Senato*) (3342) — Relatore: De Zan — (*Parere della V Commissione*).

Discussione della proposta di legge:

CAPPUGI ed altri: Modifica dell'articolo 53, n. 4, primo capoverso, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito nella legge 23 dicembre 1966, n. 1142 (3807) — Relatore: Franceschini — (*Parere della VI Commissione*).

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

Venerdì 17 marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame delle proposte di legge:

FRACASSI ed altri: Modificazioni alle leggi 12 luglio 1923, n. 1511, 21 ottobre 1950, n. 991 e al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1951, n. 535, relativi alla costituzione, all'organizzazione e al funzionamento dell'Ente autonomo del Parco nazionale d'Abruzzo (*Urgenza*) (607-bis) — (*Parere della IV, della V e della VI Commissione*);

BUFFONE ed altri: Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali, la caccia e la pesca sull'Altipiano silano (*Urgenza*) (1072) — (*Parere della I, della IV, della V e della VIII Commissione*);

Senatori SPEZZANO ed altri: Istituzione del Parco nazionale in Calabria (*Approvata dal Senato*) (1090) — (*Parere della IV, della V e della VIII Commissione*);

LEONE RAFFAELE: Norme concernenti i parchi nazionali (1564) — (*Parere della IV e della V Commissione*).

Esame della proposte di legge:

LEONE RAFFAELE e GRAZIOSI: Norme concernenti le riserve naturali (264) — (*Parere della IV, della VIII e della XII Commissione*);

ROSSI PAOLO ed altri: Norme generali sui parchi nazionali (1669) — (*Parere della I, della IV, della V e della IX Commissione*);

MALFATTI FRANCESCO ed altri: Normativa generale per la costituzione dei parchi nazionali (2245) — (*Parere della I, della IV, della V e della IX Commissione*);

MALFATTI FRANCESCO ed altri: Istituzione del parco nazionale San Rossore-Migliarino (2370) — (*Parere della IV, della V, della VIII e della IX Commissione*);

CURTI AURELIO ed ARNAUD: Aumento del contributo annuo dello Stato all'Ente parco nazionale Gran Paradiso (2710) — (*Parere della I e della V Commissione*);

GIOLITTI ed altri: Norme sui parchi nazionali (2936) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

— Relatore: Della Briotta.

Esame della proposta di legge:

TRUZZI ed altri: Abrogazione delle disposizioni concernenti l'esercizio della trebbiatura (3495) — Relatore: Prearo.

Esame delle proposte di legge:

GUIDI ed altri: Norme integrative della legge 15 settembre 1964, n. 765, relativa all'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana (2683);

RARI: Modifica all'articolo 4 della legge 15 settembre 1964, n. 765, sull'Ente autonomo per l'irrigazione della Val di Chiana (3873);

— Relatore: Pala.

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

Venerdì 17 marzo, ore 9.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Enti ospedalieri e assistenza ospedaliera (3251) — (*Parere della I, II, V, XIII Commissione*);

LONGO ed altri: Norme per l'ordinamento sanitario, tecnico ed amministrativo dei servizi degli ospedali pubblici e del personale sanitario (444) — (*Parere della I, II, V, VI e XIII Commissione*);

DE MARIA e DE PASCALIS: Norme generali per l'ordinamento dei servizi sanitari e del personale sanitario degli ospedali (1483) — (*Parere della II, VIII e XIII Commissione*);

ROMANO e NICOLAZZI: Norme generali per l'ordinamento del servizio ospedaliero nazionale (2908) — (*Parere della I, II, V e XIII Commissione*);

— Relatore: Lattanzio.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.